



Città di Jesolo

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI
GEMELLAGGI
E DEI PATTI DI AMICIZIA**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 87 del 12.9.2024

INDICE

Art. 1.	Oggetto e finalità del regolamento.	3
Art. 2.	Le tipologie di relazioni attivabili.....	3
Art. 3.	Patto di gemellaggio: definizione e presupposti.	3
Art. 4.	Il gemellaggio onorario.	3
Art. 5.	Patto di amicizia: definizione e presupposti.	4
Art. 6.	Approvazione dei patti.....	4
Art. 7.	Comitato del gemellaggio e del patto di amicizia.	4
Art. 8.	Attività.....	4
Art. 9.	Procedura di revoca.	5
Art. 10.	Norme finanziarie.	5
Art. 11.	Rinvio normativo ed entrata in vigore.	5

Art. 1. Oggetto e finalità del regolamento.

1. Con il presente regolamento il comune di Jesolo si propone di disciplinare le possibili relazioni con altre città, comunità territori o enti attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione, la cooperazione, lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale, anche di natura internazionale, più o meno vincolante.
2. Il comune di Jesolo intende improntare lo sviluppo di tali relazioni ai propri valori fondamentali, così come definiti nello statuto comunale.

Art. 2. Le tipologie di relazioni attivabili.

1. Le relazioni con città, comunità, territori o enti possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti e impegnative, sulla base di procedure definite.
2. Le relazioni, a seconda delle loro caratteristiche, si distinguono in:
 - a. patto di gemellaggio;
 - b. gemellaggio onorario;
 - c. patto di amicizia;

Art. 3. Patto di gemellaggio: definizione e presupposti.

1. Il patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città, anche di nazioni diverse, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici ed economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.
2. Il gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla città di Jesolo, con particolare riferimento:
 - alla vocazione turistica;
 - all'apertura internazionale;
 - alla posizione nella rispettiva nazione;
 - allo sviluppo di relazioni finalizzate a promuovere il territorio e i suoi attori economici;
 - alla salvaguardia e tutela del patrimonio culturale, storico, naturale e ambientale;
 - alle politiche di sviluppo civile e sociale;
 - alla presenza, nella nostra realtà, di comunità significative da esse provenienti o per la presenza, in esse, di comunità di origine jesolana o italiana.

Art. 4. Il gemellaggio onorario.

1. Nel caso in cui il patto di gemellaggio venga sciolto, per scadenza o per revoca, di comune accordo con la città un tempo gemellata, viene concordato, con delibera della giunta comunale, un "gemellaggio onorario" tra le due città per salvaguardare gli elementi di comune identità che sono stati natura e sostanza del rapporto nel corso degli anni.
2. Il gemellaggio onorario non comporta alcun obbligo di collaborazione tra le due città e ha solo un valore simbolico di salvaguardia identitaria di una comune esperienza.

Art. 5. Patto di amicizia: definizione e presupposti.

1. Il patto di amicizia costituisce un atto formale di reciprocità che viene stipulato con alcune città, anche di nazioni diverse, che per caratteristiche, specificità e particolari legami con la comunità jesolana si ritiene siano meritevoli di una particolare continuità di rapporti.
2. Il patto di amicizia prefigura:
 - a. una sperimentazione di una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio;
 - b. una relazione con realtà con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio.

Art. 6. Approvazione dei patti.

1. I patti di cui al presente regolamento sono approvati dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella delibera di approvazione sono indicati i presupposti e le finalità principali del patto; possono essere definiti gli obiettivi e un eventuale programma di massima delle attività conseguenti alla stipula.
3. Ai fini dell'approvazione del patto deve essere rispettata la procedura prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 131 del 5 giugno 2003.
4. Dopo l'approvazione della delibera, potrà essere organizzata, in collaborazione con la città gemellata o amica, una cerimonia ufficiale di firma del patto, che potrà essere realizzata anche con ausili tecnologici in grado di creare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà anche molto distanti geograficamente. Il patto è sottoscritto dal Sindaco.

Art. 7. Comitato del gemellaggio e del patto di amicizia.

1. La giunta comunale può costituire, per ogni singolo patto o per la totalità dei patti sottoscritti, un apposito comitato per promuovere le attività necessarie a valorizzare il patto stesso; il Sindaco è membro di diritto e assume le funzioni di presidente, che può delegare anche ad altro membro del comitato.
2. La giunta, oltre all'eventuale istituzione, stabilisce la composizione, le funzioni, i compiti e il funzionamento del comitato.
3. Il presidente del comitato con specifica delega del sindaco può, per particolari funzioni, rappresentare il comune di Jesolo in attività legate al rapporto con le città gemellate o amiche.

Art. 8. Attività.

1. Il comune di Jesolo cura e sviluppa i gemellaggi e i patti di amicizia, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città.
Le delegazioni che rappresentano questa città sono di norma costituite da membri della giunta e del comitato di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ove istituito.
2. Il comune di Jesolo promuove iniziative volte a favorire la conoscenza della città da parte dei cittadini delle città gemellate o amiche, ai quali potrà a tale scopo concedere, con specifica delibera di giunta, le agevolazioni che riterrà opportune per i servizi di competenza comunale, quali a titolo esemplificativo, biblioteche, musei, trasporti, parcheggi.
3. Il comune di Jesolo può adottare provvedimenti per favorire accordi di collaborazione di enti e istituzioni operanti nel proprio territorio con enti ed istituzioni omologhe delle città gemelle o amiche.
4. Il sindaco può relazionare periodicamente al consiglio comunale sulle attività svolte, evidenziando i risultati conseguiti, nonché le eventuali criticità manifestatesi.

Art. 9. Procedura di revoca.

1. Il consiglio comunale può in qualsiasi momento revocare i gemellaggi e i patti di amicizia qualora rilevi:
 - il venir meno dei presupposti che hanno portato alla sottoscrizione del patto;
 - il verificarsi di fatti o situazioni reputati particolarmente gravi in quanto lesivi dei diritti e della dignità umana, imputabili alla città gemella o amica, oppure alle istituzioni della nazione di cui essa fa parte;
 - il venir meno, da entrambe le parti, del perdurante interesse al mantenimento e alla cura del legame.

Art. 10. Norme finanziarie.

1. Il comune di Jesolo fa fronte alle spese conseguenti a gemellaggi e patti di amicizia nel rispetto dei limiti di spesa di cui alle leggi vigenti, anche promuovendo modalità di finanziamento esterno quali sponsorizzazioni ovvero partecipazione ad attività finanziate dall'Unione europea o da altri organismi.

Art. 11. Rinvio normativo ed entrata in vigore.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata e automatica applicazione nel presente regolamento, senza necessità di specifiche ed espresse modifiche.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.